

COMUNE DI CANDIA CANAVESE
Regione Piemonte
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025. DETERMINAZIONE TARIFFE.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE - addì **DICIASSETTE** del Mese di **APRILE**, alle ore **ventuno** e minuti **zero** - nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Sono presenti, per la trattazione del presente punto posto all'ordine del giorno i sottoelencati signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
MOTTINO Mario Carlo Secondo - Sindaco	Sì
LA MARRA Umberto - Assessore	Sì
ROSIGNOLI Barbara - Consigliere	Sì
MANFRIN Antonio Paolo - Consigliere	Sì
MARANGON Moreno - Assessore	Sì
BATTI Stefania - Consigliere	Sì
CUCATTO Viviana - Consigliere	Sì
VASSIA Franco Giuseppe - Consigliere	Sì
SALZONE Albertino - Consigliere	Giust.
CAUSONE Renzo - Consigliere	Sì
CHIANTELASSA Enrica - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MOTTINO Mario Carlo Secondo - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine de giorno.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025. DETERMINAZIONE TARIFFE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco MOTTINO Mario Carlo Secondo che espone il presente punto all'ordine del giorno;

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 639 e ss., della L. 147/2013, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, tassa sui rifiuti che sostituisce i precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- i criteri di applicazione della TARI trovano origine dal DPR n. 158/99, che contiene il cd. 'metodo normalizzato' utilizzato per la quantificazione della parte fissa e variabile delle tariffe;
- l'Art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, risulta applicabile, a norma dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, anche alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 702 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013, dà atto che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), comma 738 che cita testualmente: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta comunale unica di cui all'Art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);*

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di ARERA che hanno introdotto il Nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR):

-Deliberazione n. 443/2019 recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021”*, ed in particolare l'art. 6, rubricato *““Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato *“... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *“...verificata la coerenza regolatoria degli atti,*

dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

-Deliberazione n. 444/2019 recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";

-Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*";

-Deliberazione n.363/2021/R/RIF recante "*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*;

-Deliberazione n. 389/2023/R/RIF "*Adeguamento 2024-2025 del PEF*" ;

RICHIAMATE deliberazioni Area che hanno introdotto le componenti perequative che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

-Deliberazione n. 386/2023/R/RIF con la quale vengono istituite dal 01.01.2024 le componenti perequative

- *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza;

- *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza;

-Deliberazione n. 133/2025/R/RIF con la quale viene istituita dal 01.01.2025 la componente perequativa *UR3,a* , pari, inizialmente, a 6 euro/utenza, destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, in attuazione dell'art. 57-bis del Decreto Legge 124/19 e del D.P.C.M. 21.01.2025 n.24 ;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6 della Deliberazione 443/2019 di ARERA, il gestore predispose il Piano Economico Finanziario secondo quanto previsto dal nuovo MTR, e lo trasmette all'ente territorialmente competente affinché lo validi, assumendo le proprie determinazioni e trasmettendole ad ARERA, entro 30 giorni, per l'approvazione;

RICHIAMATA la deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 17.04.2025 con la quale è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno **2025**, oltre ai relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale di tale atto;

RICHIAMATA la determina n. 110 / 2025 mediante la quale il Comune di Candia Canavese ha affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il servizio di predisposizione delle nuove tariffe TARI 2025 al fine di rispettare le norme introdotte dalle Delibere ARERA all'azienda COMService S.r.l. con sede legale a Ivrea in Via Piazza Lamarmora, 12 , P.IVA 09893690017;

VISTO il prospetto delle tariffe TARI 2025 pervenute dall' azienda COMService S.r.l. come da allegato 1;

VISTO il favorevole parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione tramite l'apposizione di firma digitale dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il favorevole parere di regolarità contabile espresso sulla proposta della presente deliberazione tramite l'apposizione di firma digitale dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato:

- Presenti n. 9 - Astenuti n. 1 - Votanti n. 8
- Voti favorevoli n. 8 - Voti contrari n. 0

Esito accertato e proclamato dal Sindaco-Presidente

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che la presente narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. DI APPROVARE le tariffe TARI 2025 (allegato 1);
4. DI APPROVARE le scadenze delle rate TARI 2025 come di seguito: 3 (tre) rate, rispettivamente il 31 luglio, il 30 settembre ed il 30 novembre del 2025 oppure in unica soluzione entro il 31 luglio 2025;

Successivamente, considerata l'urgenza di approvare le tariffe e il numero e le scadenze delle rate relative alla TARI 2025 al fine di consentire ai contribuenti il pagamento del tributo in tempi e modalità agevoli e nel contempo consone alle esigenze del Comune, con successiva separata votazione unanime e favorevole di n. 9 consiglieri presenti e votanti espressa in forma palese

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO : si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18.08.2000, n.267 e s.m.i. in ordine alla regolarità:

TECNICA

CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e Art. 32 L. 69/2009)

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 22/04/2025 all'Albo Pretorio Virtuale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Lì, 22/04/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Anna Rita dott.ssa d'ANSELMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data , per decorrenza dei termini prescritti (giorni 10) ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i..

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE